



---

## Soggiorno in Svizzera in vista di esercitare un'attività lucrativa

---

Conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) tra la Svizzera e l'UE, i cittadini dell'UE/AELS<sup>1</sup> beneficiano di un diritto di entrare e soggiornare in Svizzera nonché di assumervi un impiego, purché siano adempite le condizioni previste dall'ALC.

Le persone non esercitanti attività lucrativa, i fornitori di prestazioni transfrontaliere di servizi e i frontalieri soggiacciono a condizioni specifiche, illustrate nei relativi [factsheet](#).

### Attività lucrativa di al massimo tre mesi

In caso di assunzione d'impiego presso un'impresa in Svizzera per un'attività lavorativa della durata massima di tre mesi per anno civile, i cittadini dell'UE/AELS non sottostanno all'obbligo del permesso di soggiorno. Tuttavia il datore di lavoro deve notificare il loro soggiorno tramite l'apposita procedura online, al più tardi il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa. [Link verso la procedura di notifica online](#).

### Attività lucrativa di oltre tre mesi

I soggiorni in vista di esercitare attività lucrativa superiori a tre mesi per anno civile sottostanno all'obbligo del permesso. I permessi di soggiorno accordati alle persone esercitanti attività lucrativa sono rilasciati su presentazione di un attestato del datore di lavoro (contratto di lavoro). Sono validi sull'insieme del territorio svizzero e danno diritto di cambiare posto o professione. La durata di validità di questi permessi è determinata dalla durata del rapporto di lavoro.

In caso di rapporto di lavoro di durata superiore a tre mesi e inferiore a un anno, i lavoratori dipendenti hanno diritto al rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS la cui validità è limitata alla durata prevista per il contratto di lavoro.

Presentando un attestato del datore di lavoro per una durata di un anno, di oltre un anno o indeterminata, i lavoratori dipendenti ottengono un permesso di dimora B UE/AELS della durata di cinque anni.

I cittadini di Stati dell'UE/AELS che vengono in Svizzera in vista di svolgervi un'attività lucrativa indipendente ottengono un primo permesso di dimora B UE/AELS della durata di cinque anni - a condizione che sin dalla presentazione della pertinente domanda forniscano la prova dell'attività lucrativa autonoma effettiva.

---

<sup>1</sup> I cittadini di Stati AELS hanno gli stessi diritti dei cittadini di Stati UE. Il Principato del Liechtenstein beneficia di uno statuto particolare.